

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca per l'eccellenza della Birra – CERB dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato Centro di Ricerca per l'eccellenza della Birra - CERB dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato unicamente CERB - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il CERB, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede in Perugia, Via San Costanzo, s.n.c.; laboratori e Impianto Pilota hanno sede in Casalina di Deruta (PG), Via Corrotaldo, s.n.c..

Art. 2

Attività e Finalità

1. Il CERB conduce, sviluppa, promuove la ricerca scientifica ed effettua attività di studio e consulenza nell'ambito dello sviluppo delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento a quella della birra e a quanto previsto dagli accordi bilaterali fra l'Università degli Studi di Perugia e Assobirra – Associazione dei Birrai e dei Maltatori.

Nello specifico le attività comprendono:

- a) attività di Ricerca e Sperimentazione su materie prime del settore Agroalimentare, con particolare riferimento alla birra e sue materie prime:
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi alla produzione della birra;
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi allo sviluppo e alla certificazione della qualità della birra;
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi al monitoraggio e all'analisi dei sistemi inerenti la produzione della birra;
 - ricerca e attività di consulenza tecnico-scientifica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi alle analisi di laboratorio, alla sicurezza d'uso, alla salubrità dei prodotti e alla valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti;
- b) attività di laboratorio per diverse tipologie di analisi (chimiche e biologiche) su materie prime e prodotti trasformati;
- c) attività di studio e applicazioni tecnologiche nel campo agroalimentare, con particolare attenzione alla valorizzazione tecnologica delle produzioni agrarie, nell'ottica del mantenimento della qualità dei prodotti naturali (materie prime e trasformati);
- d) attività di formazione per tesisti, dottorandi, tirocinanti, borsisti. Nell'ambito delle attività del CERB è prevista la collaborazione alla organizzazione e allo svolgimento delle attività di formazione e di tirocinio degli studenti, con i Dipartimenti, Centri e/o corsi di Studio e di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia, che ravvisino nell'attività di ricerca e di sperimentazione del CERB aspetti consoni alle finalità didattiche da perseguire.
- e) attività di formazione per Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il trasferimento della conoscenza delle proprie attività e l'effettuazione di

stage formativi; le suddette attività avverranno con la collaborazione del personale tecnico-amministrativo del CERB;

- f) erogazione di Corsi di Formazione e di un Master in Tecnologie Birrarie su tematiche varie inerenti la produzione, la degustazione, il confezionamento e la sicurezza della birra a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della birra e/o intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore;
- g) attività di informazione e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti durante la ricerca.

Per lo svolgimento delle attività previste nei punti a)-g) del precedente punto, il CERB può attivare Assegni di ricerca e borse di studio, utilizzando i fondi a sua disposizione.

- 2. Il CERB può svolgere attività di ricerca o didattiche commissionate da terzi in base a quanto disciplinato nel presente Regolamento. Pertanto può stipulare convenzioni, contratti e atti negoziali. In particolare, le commesse possono prevedere:
 - contratti per ricerche, consulenze, prestazioni non ricorrenti;
 - contratti per commesse di didattica;
 - altre forme di contratto.
- 3. Al fine di assolvere a tutte le attività di cui al precedente punto 1, il CERB si avvale sia del personale docente e non docente delle strutture di questo Ateneo che collaborano con il CERB secondo quanto sarà indicato nelle specifiche Convenzioni di Collaborazione Scientifica, sia di borsisti, di assegnisti e di prestazioni professionali da parte di terzi estranei all'Università tramite la stipula di appositi contratti per prestazione di lavoro autonomo e di ogni altra forma di contratto di collaborazione previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3

Organi del CERB

- 1. Gli organi del CERB sono:
 - Il Direttore;
 - Il Responsabile Scientifico;
 - Il Consiglio.

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

- 1. Il Consiglio del CERB è così composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) n. 5 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;
 - c) n.1 docente eletto dal Consiglio di ciascun altro eventuale Dipartimento aderente, da indicare in apposito elenco che costituirà allegato al presente regolamento;
 - d) n. 1 membro designato da Assobirra;
 - e) il Responsabile Scientifico;
 - f) il Segretario Amministrativo del CERB con funzioni di Segretario Verbalizzante senza diritto di voto;
 - g) i Responsabili delle Aree funzionali del CERB attive, con voto consultivo.
- 2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del CERB e in particolare:
- definisce e programma le attività del CERB; individua le linee di attività scientifica del CERB, attivando opportune Aree Funzionali, ne definisce la traduzione in appropriati programmi di ricerca e propone il programma e il calendario annuale riferito alle attività del CERB;
 - fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili; delibera in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei compiti istituzionali, sulla destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali e sull'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
 - approva la proposta di budget;
 - approva i Manuali delle Procedure e della Qualità;
 - approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal CERB;
 - approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal CERB;
 - delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del CERB da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al CERB, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al CERB, su invito del Direttore.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al CERB, ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:

- a) rappresenta il CERB e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal CERB, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
 - d) presenta, per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal CERB medesimo;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al CERB;
 - f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;
 - g) nomina, con proprio decreto, il Responsabile Scientifico del CERB;
 - h) svolge attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dai Manuali delle Procedure e della Qualità del CERB;
 - i) esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento, secondo quanto previsto dai Manuali delle Procedure e della Qualità del CERB; in particolare procede alla nomina dei Responsabili delle Aree Funzionali del CERB, sentito il parere del Responsabile Scientifico.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al CERB, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6

Il Responsabile Scientifico

1. È nominato dal Direttore con proprio decreto.
2. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige i Manuali delle Procedure e ne assicura l'attuazione;
 - b) esercita tutte le attribuzioni che gli derivano dal Consiglio;
 - c) propone al Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma del CERB e il relativo piano di spesa;
 - d) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal CERB nell'anno trascorso.
3. In caso di impedimento del Responsabile Scientifico, le sue funzioni sono, per un periodo non superiore a quattro mesi, esercitate da un suo delegato. In caso di impedimento di durata ulteriore si provvede alla nomina di un nuovo Responsabile Scientifico.

Art. 7

Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al CERB avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del CERB. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del CERB derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal CERB deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del CERB medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del CERB eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 8

Valutazione

1. L'attività del CERB è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del CERB, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette al/i Dipartimento/i aderente/i, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che ne esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del CERB inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il CERB viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9

Disattivazione

1. Il CERB può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al CERB.

Art. 10

Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il CERB opera mediante finanziamenti e/o proventi derivanti:
 - da fondi Comunitari;
 - dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
 - da altre Istituzioni pubbliche;
 - da contratti stipulati con Enti pubblici o privati ed Aziende interessati a promuovere le attività previste dall'articolo 2;
 - da eventuali contributi dell'Università.
2. I fondi come sopra assegnati affluiscono al CERB.
3. Il Segretario Amministrativo del CERB è responsabile della gestione amministrativa del CERB garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 11

Responsabilità, Doveri e Sanzioni

1. Il personale del CERB è tenuto ad adempiere con assiduità ed efficienza ai compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, universitaria e dei Manuali delle Procedure e della Qualità.
2. Il personale del CERB è tenuto ad un uso congruo della struttura e tale da conservare la sua integrità.

3. Il personale del CERB in caso di inadempimento dei doveri di cui ai commi 1, 2 e di quanto indicato nel presente Regolamento del CERB, è assoggettato alle sanzioni previste dalla legislazione vigente e dai Manuali delle Procedure.
4. Il personale del CERB è tenuto al rispetto delle eventuali norme specifiche a lui riservate, predisposte nei contratti di convenzione e consulenza del CERB.

Art. 12

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 13

Norma transitoria

1. Per i Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali esistenti che non sono stati disattivati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del CERB, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.